

29 DICEMBRE 2011

L'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCO GAVAGNIN

http://consiglio.comune.venezia.it/?pag=atti_1_3673

Venezia, 29 dicembre 2011
nr. ordine 960 n.p.g. 240
All'Assessore Ugo Bergamo
e per conoscenza
Alla Segreteria della Commissione consiliare IV
Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Presidente della Municipalità Mestre – Carpenedo
Al Vicesegretario Vicario

Oggetto: Ordinanza n. 811 del 22/12/2011 avente per oggetto "Regolamentazione della sosta di autocaravan e caravan nel territorio del Comune di Venezia"

Tipo di risposta richiesta: scritta

Premesso

- che l'amministrazione comunale, emanando provvedimenti amministrativi indirizzati ai propri cittadini, deve informare la sua azione ai principi di uguaglianza e parità di trattamento, sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 16;
- che, ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Nuovo Codice della strada, ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli;
- che la loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 comma 2 C.d.S.);
- che nel caso di sosta, o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 comma 3 C.d.S.);
- che è vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 comma 4 C.d.S.);
- che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall'ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 comma 3 C.d.S.);
- che inoltre nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino

la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all'altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicoli appare illegittima;

considerato

- che senza alcun preavviso, e solo attraverso alcuni recenti articoli apparsi nei giornali locali, è stato annunciato alla cittadinanza che dal prossimo 1° gennaio 2012 sarebbe stato istituito un divieto di sosta generale per camper e caravan in tutto il territorio comunale e che si sarebbero però allestite delle apposite aree di sosta gratuita all'interno di quattro parcheggi scambiatori della città (Castellana, Miranese, zona Cà emiliani e via Buoizzi);
- che l'Ordinanza comunale citata, la n. 811 del 22.12.2011, è stata emessa in concomitanza delle festività natalizie e quindi i cittadini non ne hanno potuto avere grande contezza;
- che tale ordinanza, esecutiva a decorrere dal giorno 10.01.2012, prevede da subito non solo la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal C.d.S. ma anche la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo e che degli iniziali quattro parcheggi scambiatori sono stati individuati due sole aree di sosta libera nei "parcheggi scambiatori di via Miranese e via Castellana". Ne deriva che gli stalli liberi sono già fin d'ora insufficienti e l'ordinanza obbligherebbe, di fatto, i cittadini a ricorrere ad aree di sosta a pagamento gestite da privati, il cui costo è molto oneroso, specie in un periodo di grave crisi economica, pur a fronte di tasse e imposte pagate, al pari di tutti gli altri possessori di veicoli aventi libera circolazione, per disporre di parcheggi;
- che inoltre, su tale argomento, va ricordata la Direttiva dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici n. 6688 del 24.10.2000 "sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l'installazione e la manutenzione": il paragrafo 5, in particolare, dedicato agli "Impieghi non corretti della segnaletica stradale" al punto 1 sui "Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti" indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa, o del tutto carente, attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza sindacale a norma dell'art. 7;